

PROGETTO ESECUTIVO

**SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI A TENUTA STAGNA, TRASPORTO E
RECUPERO O SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI (CER 190805)
PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE A
VIGEVANO IN VIA AGUZZAFAME 120**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELABORATO

CSA

IL COMMITTENTE
Dott. Gianluca Zorzoli

Data : 20/01/2020

PROGETTISTA
Ing. Alberto Bonzanini

Data : 20/01/2020

VERIFICA
Geom. Dante Salluzzo

Data : 20/01/2020

VALIDAZIONE
Ing. Alberto Bonzanini

Data : 20/01/2020

Rev.	Data	Descrizione	Collaboratore/i
0	20/01/2020	EMISSIONE	geom. Paola Gilardi

asm Vigevano Lomellina s.p.a.
ufficio progettazione e servizi tecnici
V.le Petrarca n° 68, 27029 Vigevano PV
telefono 0381/697211 - telefax 0381/82794
e-mail asmvig@asmvigevano.it

SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI A TENUTA STAGNA, TRASPORTO E RECUPERO O SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI (CER 190805) PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE A VIGEVANO IN VIA AGUZZAFAME 120

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	<i>Euro</i>
a) Importo esecuzione servizi (base d'asta)	400.000,00
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.000,00
1) Totale appalto	402.000,00
a) I.V.A. 22% su totale appalto	88.440,00
2) Totale progetto	490.440,00

Il responsabile del
servizio



Il progettista



Il responsabile del procedimento



INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE, REQUISITI RICHIESTI AI CONCORRENTI.....	5
Art. 4 - CONOSCENZA, CONDIZIONI D'APPALTO, SICUREZZA.....	6
Art. 5 - NORME DI RIFERIMENTO.....	7
Art. 6 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 7 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	9
Art. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	10
Art. 9 - TEMPO UTILE PER GLI INTERVENTI.....	10
Art. 10 - CAUZIONI E GARANZIE.....	11
Art. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	12
Art. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 14 - PENALE PER MANCATA O RITARDATA EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI.....	14
Art. 15 - PERSONALE DELL'IMPRESA.....	14
Art. 16 - QUALITÀ DEI SERVIZI NON ACCETTATI.....	15
Art. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	15
Art. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
Art. 19 - SUBAPPALTO.....	16
Art. 20 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	19
Art. 21 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	19
Art. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	20

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o smaltimento dei fanghi biologici (CER 190805) prodotti presso l'impianto di depurazione acque reflue a Vigevano in via Aguzzafame 120.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo la normativa vigente in materia e le regole dell'arte alle quali l'appaltatore deve conformarsi con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

In particolare sono compresi i seguenti noli, attività e servizi:

1. nolo di cassoni a tenuta stagna con copertura rimovibile (teli o equivalenti), come specificato dal D.d.s. del 13 maggio 2016 - n. 4212, per il trasporto dei fanghi: quattro cassoni dovranno essere sempre presenti, depositati vuoti, presso l'impianto di depurazione;
2. trasporto, trattamento, recupero o smaltimento dei fanghi (CER 190805), per 2.500 (DUEMILACINQUECENTO) tonnellate (sostanza secca tra il 25% e il 35%) per un periodo di 12 mesi circa;
3. analisi dei fanghi semestrali;
4. eventuali analisi di controllo.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è stabilito in €/tonnellata 160,00 (CENTOSESSENTA EURO/tonnellata /00)

Compresi nell'importo sopra indicato vi sono i seguenti servizi:

1. nolo di cassoni a tenuta stagna per il trasporto dei fanghi, quattro cassoni dovranno essere sempre presenti, depositati vuoti, presso l'impianto di depurazione;
2. trasporto, trattamento, recupero o smaltimento dei fanghi (CER 190805), per 2.500 (DUEMILACINQUECENTO) tonnellate (sostanza secca tra il 25% e il 35%);
3. analisi dei fanghi semestrali da consegnare ad ASM Vigevano e Lomellina Spa;
4. analisi di controllo.

I servizi assegnati con l'appalto raggiungeranno un valore massimo di netti € 402.000,00= (Euro quattrocentoduemila/00) oltre IVA, così suddivisi:

<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
	Importo esecuzione servizi	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
A misura	400.000,00	2.000,00	402.000,00
IMPORTO TOTALE	400.000,00	2.000,00	402.000,00

Le somme messe a disposizione dallo sconto (prezzi offerti) dall'appaltatore possono essere utilizzate all'interno dell'appalto fino al loro esaurimento in modo da garantire l'utilizzo dell'intera somma stanziata dalla Stazione Appaltante.

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE, REQUISITI RICHIESTI AI CONCORRENTI

Sono compresi nell'appalto, tutti i servizi e le prestazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato e degli altri documenti contrattuali, oltre a tutti quegli interventi che si rendessero necessari affinché il servizio venga effettuato in modo ottimale nel rispetto delle norme vigenti.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di effettuare il servizio secondo le prescrizioni della legislazione e normativa nazionale e locale vigente alla data dell'inizio dei lavori anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali.

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno essere in grado di ottemperare ai seguenti adempimenti:

- L'appaltatore dovrà essere titolare di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organismo istituzionali competenti ai sensi della normativa vigente e le necessarie iscrizioni all'Albo disciplinato dal DM 03/06/2014 n. 120**, inerenti lo svolgimento di tutte le attività richieste: TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO FINALE.
- Iscrizione ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI** dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto per i seguenti **C.E.R.** :
 - 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane)

Art. 4 - CONOSCENZA, CONDIZIONI D'APPALTO, SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i servizi, d'aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente capitolato e tutte le circostanze di tempo, luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possono influire sull'esercizio del servizio.

La realizzazione degli interventi di scarico e carico cassoni, trasporto ecc., potrebbe generare una situazione di pericolo se non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nei sopra citati lavori. Per quanto sopra, l'Appaltatore dovrà tenere presente anche i principali rischi presenti nell'impianto di depurazione acque reflue in via Aguzzafame 120 a Vigevano, in particolare:

- rischio di esposizione a sostanze nocive dove si impiegano prodotti chimici e reagenti;
- rischio di caduta in vasche a spinta idrostatica ridotta;
- rischio di esposizione a rumore ove operano soffianti e compressori;
- rischio di accesso ad atmosfere ipossigenate;
- rischi derivanti da lavorazioni eseguite in spazi confinati (vasche, pozzetti, tubazioni, ecc.);
- rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi;
- rischio d'investimento;
- rischio di elettrocuzione;
- rischio biologico connesso con il trasporto e la depurazione delle acque reflue e il trattamento dei fanghi.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto si precisa che gli impianti di fognatura, depurazione e sollevamento delle acque reflue, rientrano nel campo di applicazione del titolo X del d.lgs. 106/2009 in applicazione del d.lgs. 81/08, "ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI" così come previsto nell'allegato XLIV "Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici", alla voce 7: "Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico". Tali impianti di depurazione

biologica e di sollevamento (con reflui prevalentemente di origine civile), rientrano nella categoria di cui alla voce b) del comma 1) dell'art. 268 del d.lgs. 106/09. Più precisamente: agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. Per quanto detto, si evidenziano rischi per la salute dei lavoratori che rendono necessaria l'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza. In tal senso l'Appaltatore dichiara:

- di aver ricevuto informazione sulle condizioni di lavoro in presenza dei rischi sopracitati e di adottare tutte le misure di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori;
- di aver preso visione dei luoghi di lavoro ove si andrà ad operare;
- di aver provveduto alla formazione e all'informazione dei dipendenti riguardo ai rischi delle lavorazioni e dell'intervento oggetto dei servizi, di cui agli art. 36 e 37 del d.lgs. 81/08.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria di cause di forza maggiore.

Il servizio è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti ed in particolare la ditta appaltatrice dovrà osservare le seguenti disposizioni:

- durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autenticata dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano i servizi di smaltimento rifiuti;
- il trasporto dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo succitato, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso automezzo di rifiuti pericolosi e/o rifiuti che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e comunque pericolosi.

Art. 5 - NORME DI RIFERIMENTO

Dovranno essere osservate le seguenti norme o Leggi:

- D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs n. 50/2016

- DPR. n. 495 del 16/12/92 – Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale.
- D.Lgs. 99/92 – Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- D.M. n. 145 del 1/4/98 – Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.
- D. M. 3 giugno 2014, n. 120 – Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Art. 6 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali avrà tenuto conto nella compilazione dell'offerta:

1. consegnare, prima dell'inizio del servizio, il Piano Operativo della Sicurezza specifico per la tipologia di attività oggetto del presente Capitolato;
2. presentare una copia del libro matricola;
3. presentare una copia del Registro Infortuni;
4. fornire e accertarsi che vengano utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale come tutela nei confronti dei rischi individuati nel POS e nel DUVRI;
5. osservare norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
6. rispettare le norme contenute nel regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche o integrazioni);
7. farsi carico delle spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
8. sollevare da ogni responsabilità sia civile che penale la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza per qualunque danno a persone e cose, durante l'intero svolgimento del servizio;

9. adottare, ai sensi della legislazione vigente, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa, restandone sollevata ASM, nonché il proprio personale preposto;
10. comunicare ad ASM i nominativi del personale incaricato dello svolgimento del servizio;
11. eseguire gli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio e dai suoi delegati, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i servizi eseguiti risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al richiesto e a perfetta regola d'arte;
12. rendere disponibili macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento provvedendo alla loro manutenzione ed eventuale riparazione affinché siano sempre in pieno stato di efficienza;
13. farsi carico di tutti gli oneri relativi alla manodopera, alle macchine ed attrezzature, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento, il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori;
14. farsi carico di tutte le spese inerenti le operazioni di pesatura.

Art. 7 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno eseguiti in base a quanto specificato e prescritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti contrattuali. Il servizio prevede le seguenti attività e disposizioni:

1. Il trasporto dei fanghi dovrà essere effettuato con automezzi autorizzati ed attrezzati con container di tipo scarrabile che dovranno essere a tenuta stagna e mantenuti puliti ed in buono stato. L'altezza delle sponde dello scarrabile, una volta scaricato a terra, non dovrà superare m 1,8 con un volume utile di circa 20 metri cubi. Tale altezza permette il caricamento dei fanghi.
2. Gli automezzi utilizzati per il servizio potranno accedere al depuratore di Vigevano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. I contenitori utilizzati per il servizio dovranno essere consegnati completamente vuoti e non dovranno emanare odori molesti, in caso contrario dovranno essere immediatamente sostituiti senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

4. Il caricamento dei fanghi nei cassoni avverrà a cura di ASM Vigevano e Lomellina Spa, mediante propri mezzi e personale.
5. Il posizionamento dei cassoni vuoti presso la piazzola o presso il capannone centrifuga è a carico dell'appaltatore
6. Tutte le operazioni relative al prelievo dovranno avvenire secondo modalità operative da concordarsi e da sottoporre alla preventiva e vincolante approvazione dei tecnici del servizio Depurazione.
7. La pesatura dei fanghi prodotti dal depuratore dovrà essere effettuata presso l'impianto di smaltimento. In ogni caso saranno effettuate pesature anche presso l'impianto di depurazione di via Aguzzafame 120 a Vigevano.
8. L'originale del tagliando comprovante la pesatura dovrà essere consegnato al Servizio Depurazione con allegata la quarta copia del formulario vidimata presso l'impianto di trattamento o smaltimento.
9. Ogni carico andrà accompagnato dall'apposito formulario di identificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
10. ASM Vigevano si riserva la facoltà di provvedere al presente servizio per mezzo di altra ditta qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'ASM medesima, con addebito all'Appaltatore degli eventuali maggiori oneri.

Art. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'assegnazione del servizio oggetto del presente appalto avverrà con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 3, lettera b-bis del d.lgs. n. 50/2016: CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. In sede di offerta dovrà essere proposto il proprio ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base d'asta (vedi art. 2 del presente C.S.A.)

Art. 9 - TEMPO UTILE PER GLI INTERVENTI

Interventi programmati: il tempo utile per l'inizio del servizio di consegna container vuoto e ritiro container pieno, è di cinque giorni naturali consecutivi. Il conteggio partirà dalla data dell'ordine. I servizi dovranno proseguire regolarmente fino alla loro ultimazione. Dovranno essere garantiti almeno due conferimenti settimanali anche se il numero minimo di conferimenti settimanali sarà uno e quello massimo cinque.

La richiesta di intervento sarà effettuata dal Settore Depurazione tramite uno dei seguenti mezzi: Fax, posta elettronica, con la possibilità di anticipare tramite telefono la richiesta di ritiro fanghi.

Art. 10 - CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale

importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Art. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dell'appalto.

Art. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di contratto, bollo, registro.

L'offerente aggiudicatario, che non sottoscrive il contratto entro i tempi stabiliti, è obbligato a rifondere ASM degli eventuali maggiori costi sostenuti per assegnare ad altro concorrente i servizi oltre ai danni eventualmente avuti per il ritardo.

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il servizio sarà svolto fino al completo utilizzo della somma corrispondente all'importo contrattuale ed avrà, comunque, una durata massima di 24 mesi.

Le somme messe a disposizione dallo sconto dall'appaltatore possono essere utilizzate all'interno dell'appalto fino al loro esaurimento in modo da garantire l'utilizzo dell'intera somma stanziata dalla Stazione Appaltante.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà di ASM Vigevano e Lomellina Spa risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata A.R., previo incameramento del deposito cauzionale e successivo risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
2. in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
3. in caso di cessione del contratto;
4. in caso di subappalto non autorizzato da ASM Vigevano e Lomellina Spa stessa;
5. in caso di autorizzazioni scadute;
6. in caso di 5 inosservanze degli obblighi contrattuali;
7. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (POS e DUVRI), integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, dal responsabile del procedimento.

Art. 14 - PENALE PER MANCATA O RITARDATA EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

ASM Vigevano e Lomellina Spa potrà applicare all'appaltatore le seguenti penali:

1. **per mancato trasporto dei fanghi di depurazione:** una penale pari a **€ 80,00 (diconsi Euro ottanta)** per ogni ora di conseguente fermata delle macchine di estrazione fanghi; a tale scopo farà fede l'orario dichiarato dal Servizio Depurazione di ASM Vigevano e Lomellina Spa e comunicato all'appaltatore
2. **per ogni carico non ritirato rispetto alla data preventivamente indicata:** una penale pari a **€ 300,00 (diconsi Euro trecento);**
3. **per la mancata presentazione dei certificati analitici dei fanghi smaltiti nei tempi previsti:** una penale pari a **€ 300,00 (diconsi Euro trecento);**
4. **per ogni altra violazione agli obblighi contrattuali:** una penale pari a **€ 100,00 (diconsi Euro cento).**

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito all'appaltatore e in difetto di motivata giustificazione addotta dal medesimo.

Dette applicazioni non dovranno essere intese a titolo di totale risarcimento danni, pertanto ASM si riserva di richiedere all'Aggiudicatario il risarcimento dei danni e delle maggiori spese per il mancato o il ritardato servizio.

Si precisa che le penali di cui sopra attengono esclusivamente a mancate prestazioni, non remunerabili, e pertanto non incidono sulla misura massima del 10% per penali di tipo amministrativo.

Art. 15 - PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà provvedere all'effettuazione dei servizi con personale idoneo e di provata capacità ed in numero adeguato alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei propri preposti ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, oltre che del rispetto delle norme di sicurezza.

ASM Vigevano e Lomellina Spa potrà chiedere ed esigere il cambiamento del personale alle dipendenze dell'Appaltatore per incapacità o grave negligenza, con l'obbligo per l'Impresa di ottemperare alla richiesta.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai.

Art. 16 - QUALITA' DEI SERVIZI NON ACCETTATI

Se all'atto della visita di controllo, si verificasse che l'Impresa non ha rispettato le condizioni e le obbligazioni di contratto o ne siano state omesse parti importanti, la liquidazione non potrà aver luogo e si riterrà l'Impresa in dovere di provvedere immediatamente all'adempimento dei propri obblighi, sotto pena di soggiacere alle maggiori spese per esecuzione d'ufficio.

Art. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, della D.Lgs. n. 55/2019, è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura mensile da parte dell'appaltatore, previa verifica delle quantità da parte di ASM Vigevano e Lomellina Spa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario.

Il pagamento delle fatture, come da accordi contrattuali, avverrà previa verifica della regolarità del DURC.

Si farà riferimento alla data dei formulari di smaltimento emessi da ASM Vigevano e Lomellina Spa nel mese di riferimento.

In caso di costituzione di A.T.I., ciascuna impresa costituente dovrà fatturare pro quota, in proporzione alle prestazioni effettuate, direttamente ad ASM Vigevano e Lomellina Spa che sulla base delle fatture ricevute pagherà ciascuna società.

La capogruppo dovrà farsi carico di far pervenire ad ASM Vigevano e Lomellina Spa tutte le fatture emesse (mandante, mandataria, mandataria).

Art. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 - SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, nonché dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
4. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi

nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 12, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
9. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore

o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
13. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
15. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

16. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle parti subappaltate.

Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dalle leggi in materia.

Art. 21 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto al comma 12 dell'art. 42, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti che compete all'appaltatore;

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; in difetto potrebbe configurarsi l'ipotesi di grave inadempimento contrattuale atto a legittimare la preventiva risoluzione del contratto e l'escussione della cauzione definitiva.

I pagamenti delle rate di acconto all'appaltatore saranno subordinati alla dimostrazione di avere regolarmente pagato il subappaltatore.

Si specifica, altresì, che in caso di subappalto, il subappaltatore dovrà essere titolare delle autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti ai sensi della normativa

asm Vigevano e Lomellina s.p.a.

Servizi di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o smaltimento dei fanghi biologici (CER 190805), prodotti presso l'impianto di depurazione acque reflue a Vigevano in via Aguzzafame 120

vigente e le necessarie iscrizioni all'Albo disciplinato dal D. M. 3 giugno 2014, n. 120 inerenti alla propria attività specifica.

Art. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che scaturiscano dal presente appalto, ci si atterrà a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il foro competente sarà quello di Pavia.

Vigevano, li 14 Gennaio 2020

asm vigevano e lomellina spa
IL COORDINATORE DELL'AREA TECNICA
Ing. Alberto Bonzanini

